



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
*presso il Tribunale di Ancona*

N. 2030/25 Prot.

Ancona, 18/07/2025

Alla Questura di	<u>ANCONA</u>
Al Comando Provinciale Carabinieri di	<u>ANCONA</u>
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di	<u>ANCONA</u>
Al R.O.S. - Carabinieri di	<u>ANCONA</u>
Al N.A.S. - Carabinieri di	<u>ANCONA</u>
Al N.T.P.C. - Carabinieri di	<u>ANCONA</u>
Al N.O.E. - Carabinieri di	<u>ANCONA</u>
Al S.I.S.C.O. – Polizia di Stato	<u>ANCONA</u>
Al Compartimento Polizia Ferroviaria di	<u>ANCONA</u>
Al Compartimento Polizia Stradale di	<u>ANCONA</u>
Al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni Marche di	<u>ANCONA</u>
Al Gruppo Carabinieri Forestale di	<u>ANCONA</u>
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di	<u>ANCONA</u>
Alla Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di	<u>ANCONA</u>
Alla Sezione di Polizia Giudiziaria	<u>SEDE</u>
Alla Capitaneria di Porto di	<u>ANCONA</u>
All'Ufficio delle Dogane di	<u>ANCONA</u>
All'Ufficio dei Monopoli per le Marche di	<u>ANCONA</u>
Alla Polizia Penitenziaria - Casa Circondariale Montacuto di	<u>ANCONA</u>

Alla Polizia Penitenziaria – Casa di Reclusione Barcaglione di	<u>ANCONA</u>
Al Nucleo Operativo Protezione Marche di	<u>ANCONA</u>
Al Nucleo Carabinieri – Ispettorato Territoriale del Lavoro di	<u>ANCONA</u>
Alla Stazione Carabinieri Marina Militare di	<u>ANCONA</u>
Alla Polizia Provinciale di	<u>ANCONA</u>
Ai Comandi Polizia Locale della Provincia di	<u>ANCONA</u>
Al Dipartimento di Prevenzione – ASUR-MARCHE - Area Vasta 2	<u>ANCONA</u>
Al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. di	<u>ANCONA</u>

**OGGETTO:** Direttiva per la Polizia Giudiziaria - Indicazioni operative a seguito della L. 177 del 25 novembre 2024 “*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 85*” e della circolare del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute, datata 11 aprile 2025, avente ad oggetto “*Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica delle condizioni di guida sotto l’influenza di alcool o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada*”.

### **I. Premessa: il nuovo contesto normativo e il quadro interpretativo.**

Scopo della presente direttiva, che sostituisce integralmente quella prot. 1676/19 datata 12/09/2019, è fornire indicazioni operative in ordine alle procedure di accertamento dei reati previsti dagli artt. 186, 186-bis e, in particolare, 187 del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada – C.d.S.), rese necessarie dall'analisi coordinata di due fonti, una di rango primario, l'altra di grado secondario, che hanno ridefinito la materia:

- **La Legge 25 novembre 2024, n. 177**, recante " *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 85*", che ha profondamente innovato la disciplina della guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.
- **La Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute dell'11 aprile 2025** (Prot. n. 300/STRAD/0000011280.U/2025 e Prot. n. 0010180/2025), avente ad oggetto “*Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica delle condizioni di guida sotto l’influenza di alcool o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada*” (da ora in avanti Circolare).

La L. 177/2024, ha lasciato sostanzialmente invariata la fattispecie contemplata dall'art. 186 C.d.S.<sup>1</sup>, mentre ha inciso significativamente sulla struttura normativa dell'art. 187 eliminando, nella rubrica e nel testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 187 C.d.S., il requisito dello "**stato di alterazione psico-fisica**". La nuova formulazione punisce, infatti, "**chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope**". Prima della novella legislativa, come noto, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 187 C.d.S., occorreva, invece, che il soggetto si fosse messo alla guida **in stato di alterazione psico-fisica dovuto dall'assunzione della sostanza stupefacente**; nella disciplina previgente era essenziale accertare l'esistenza di un nesso causale tra il consumo della sostanza e l'effetto di alterazione sull'organismo e documentare che detta assunzione avesse determinato lo "stato di alterazione" richiesto dalla norma.

La legge in commento ha inciso significativamente sulla fattispecie, mediante la soppressione del parametro clinico dello "**stato di alterazione psico-fisica**", per cui la contravvenzione si perfeziona mediante l'accertamento della circostanza che un soggetto si ponga alla guida "**dopo**" aver assunto sostanze stupefacenti.

Questa modifica ha trasformato la natura del reato da illecito di **pericolo concreto**, rispetto a cui l'accusa doveva provare che la guida fosse effettivamente pericolosa a causa dell'alterazione, a un reato di **pericolo presunto (o astratto)**, nel quale la pericolosità è presunta *iuris et de iure* dalla semplice positività del conducente a un test tossicologico, essendo sufficiente dimostrare che l'assunzione abbia avuto luogo in un periodo prossimo alla guida del veicolo, tale da fare presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell'organismo.<sup>2</sup>

Il Legislatore ha, altresì eliminato dagli articoli artt. 589 bis e 590 bis c.p. il richiamo letterale all'art. 187 C.d.S. prevedendo, invece, che, ai fini dell'integrazione delle fattispecie incriminatrici in parola, sia sempre necessario che l'autore abbia agito in stato di ebbrezza alcolica oppure in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Ne discende che, per l'accertamento della violazione di cui all'art. 187 C.d.S. è sufficiente che il soggetto si sia posto alla guida "dopo l'assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope", viceversa, quando si procede per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. occorre sempre verificare lo stato di ebbrezza o lo stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso dello stupefacente del conducente, al momento del compimento del fatto.

In tale quadro, è intervenuta, con la dichiarata finalità di assicurare un'applicazione uniforme e standard omogenei e affidabili di accertamento, la successiva Circolare interministeriale dell'11 aprile

---

<sup>1</sup> Si precisa che, a seguito della novella legislativa, la struttura normativa delle fattispecie contemplate dall'art. 186 C.d.S. è rimasta sostanzialmente invariata eccezion fatta per il nuovo comma 9 quater che introduce delle sanzioni aggravate di tipo amministrativo e penale; in particolare:

- al primo periodo stabilisce che le sanzioni di cui all'art. 186 comma 2, lett. a), b), c) siano tutte aumentate di 1/3 se la violazione è commessa da chi ha già indicato i sopramenzionati codici sulla patente.
- Al secondo periodo è previsto che le sanzioni di cui all'art. 186 comma 2 lett. a), b) e c) siano raddoppiate se il conducente manomette o rimuove l'alcolock o i relativi sigilli.

<sup>2</sup> Al riguardo, si segnala che con tre recenti ordinanze, tra cui una del GIP di Macerata, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale riguardo alla nuova formulazione dell'art. 187 c.d.s., per contrasto con gli artt. 3, 25, 2° c. e 27, 3° c., Cost. ed in particolare per violazione del principio di offensività dell'illecito. Secondo i giudici remittenti, l'art. 187 c.d.s. dovrebbe essere dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede la punibilità «in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida».

2025 (atto amministrativo la cui fonte di legittimazione risiede nel riformulato comma 2 bis dell'art. 187 C.d.S.<sup>3</sup>, , che non si limita a dare mera attuazione alla legge, ma ne fornisce una lettura restrittiva e costituzionalmente orientata, reintroducendo di fatto un requisito di "attualità dell'effetto" della sostanza che la legge aveva formalmente eliminato. Essa infatti, testualmente afferma che per la sussistenza del reato *“L'elemento caratterizzante la nuova fattispecie, contenuto nella locuzione “dopo aver assunto” è costituito dallo stretto collegamento tra l'assunzione di sostanza e la guida del veicolo: in luogo del nesso eziologico tra assunzione e alterazione, il nuovo art. 187 C.d.S. prevede, quale presupposto per la punibilità della condotta, una correlazione temporale tra l'assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull'abilità alla guida”*.

La Circolare, inoltre, specifica che solo la presenza di **principi attivi o metaboliti attivi nel sangue o nel fluido orale** è indicativa di una condizione penalmente rilevante, escludendo esplicitamente la rilevanza dei metaboliti inattivi e delle analisi sulle urine ai fini della prova del reato.<sup>4</sup>

## II. La sequenza degli accertamenti tossicologici forensi (art. 187, comma 2 e comma 2-bis C.d.S.)

Gli accertamenti finalizzati ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in ordine di progressività, sono:

- **Un primo controllo (c.d. di I livello)** viene effettuato nell'immediatezza con il conducente a bordo del veicolo. Trattasi di accertamenti *“qualitativi non invasivi .... anche attraverso apparecchi portatili”* consistenti nel c.d. **test di screening non invasivo** che esegue direttamente la polizia giudiziaria.

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, C.d.S. procederanno al controllo per la verifica di cui all'art. 187 C.d.S. sulla base di elementi sintomatici e circostanziati che facciano ragionevolmente ritenere una possibile assunzione di sostanze stupefacenti e che dovranno essere debitamente descritti nel verbale (es. guida anomala, stato confusionale, eloquio sconnesso, reazioni palesemente alterate). È possibile utilizzare dispositivi di screening qualitativo non invasivi (c.d. "precursori"), nel rispetto della riservatezza personale, come previsto dall'art. 187, comma 2. L'esito positivo di tali test, unitamente agli elementi sintomatici, costituisce il presupposto per procedere agli accertamenti successivi.

- **Un secondo controllo (c.d. di II livello)**, viene effettuato se il primo *screening* non invasivo ha dato esito positivo o vi è ragionevole motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l'effetto di

<sup>3</sup> *“Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.”*

<sup>4</sup> V.si pag. 2 della Circolare del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute, datata 11 aprile 2025: *“La presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida”*.

stupefacenti, e consiste in accertamenti tossicologici su campioni di fluido del cavo orale prelevati, anche direttamente sul luogo del controllo, nel rispetto dell'integrità fisica del conducente (art 187 comma 2 bis C.d.S.).

L'analisi di conferma servirà ad accertare se il conducente abbia o meno assunto sostanze stupefacenti attraverso le analisi sul campione prelevato, svolte secondo le regole tecniche previste alla tossicologia forense.

Tale operazione deve seguire la procedura descritta **nell'Allegato 1 alla Circolare Ministeriale** (nella quale si richiama l'attenzione sulla corretta utilizzazione dei kit di prelievo, sulla sigillatura e sull'etichettatura dei campioni ecc.) e verbalizzata utilizzando il **MOD. 2 e MOD. 2 bis** ("Verbale di raccolta fuori sede di campioni di fluido del cavo orale").<sup>5</sup>

La tracciabilità e la integrità dei campioni devono essere garantite mediante la compilazione del **MOD. 3** ("Modulo di catena di custodia").

- **Un terzo controllo** ha ad oggetto il prelievo di campioni di liquidi biologici che è consentito ai sensi dell'art. 187 comma 3 C.d.S. quando non è possibile procedere al prelievo dei campioni di fluido del cavo orale direttamente su strada nei casi previsti dal comma 2-bis dell'articolo 187 C.d.S. (ad esempio per indisponibilità di adeguata strumentazione), ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi al prelievo e in tutti i casi in cui il conducente, coinvolto in un incidente stradale, sia trasportato in ospedale per essere sottoposto a cure mediche, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso. Le linee guida hanno sottolineato che rispetto a tali accertamenti risulta preferibile, in quanto più attendibile, l'accertamento sul sangue intero<sup>6</sup>.

In questi ultimi casi l'organo di polizia provvede ad accompagnare l'interessato presso strutture sanitarie fisse o mobili riferibili al medesimo organo di polizia oppure presso presidi pubblici o comunque accreditati.

### **III - Garanzie difensive fondamentali per la esecuzione degli accertamenti previsti dagli artt. 186 e 187 C.d.S.**

---

<sup>5</sup> La differenza tra i due modelli risiede nella circostanza che nel MOD. 2 il campione di prova e di controprova sono entrambi trasportati presso un laboratorio autorizzato, mentre nel MOD. 2 bis il campione di prova è stato sottoposto immediatamente ad esame e ha evidenziato positività.

<sup>6</sup> Secondo quanto indicato dalle linee guida ministeriali, l'accertamento sul sangue intero (siero e plasma) è l'unico che consente di rilevare la presenza di "alcol e/o gli stupefacenti imm modificati e/o i loro metaboliti farmacologicamente attivi, espressione dell'effetto farmaco-tossicologico in atto al momento del prelievo". Viceversa, non risulterebbero altrettanto attendibili gli accertamenti effettuati sull'urina. In particolare "eventuali risultati positivi ottenuti dall'analisi di campioni di urina raccolti contestualmente a quelli ematici possono risultare utili a fini interpretativi, ma non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento del reato perché non indicativi di una intossicazione in atto". Pertanto, un esito positivo delle analisi urinarie, in assenza di positività del sangue o saliva, non dovrebbe condurre a una comunicazione di notizia di reato per l'art. 187 C.d.S. L'esito delle analisi urinarie potrà, comunque, avere rilevanza in sede amministrativa, per la valutazione dei requisiti di idoneità alla guida da parte della Commissione Medica Locale (artt. 119 e 128 C.d.S.).

Prima di procedere al prelievo del fluido orale, ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 187 CdS, poiché tale atto costituisce un **accertamento urgente sulla persona** ai sensi dell'art. 354 c.p.p., gli operatori di P.G. **devono avvisare** il soggetto sottoposto alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 114 disp. att. c.p.p.).

Si rammenta, infatti, che l'art. 114 disp. att. c.p.p., stabilisce che *"nel procedere al compimento degli atti indicati dall'art. 356 c.p.p., la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia"*. L'art. 356 c.p.p., a sua volta, dispone che *"il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354"*.

L'avvertimento di assistenza difensiva, di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. - che richiama, per il tramite dell'art. 356 c.p.p., gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, di cui all'art. 354 c.p.p. - è riferibile, secondo costante giurisprudenza anche agli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo ai fini della verifica dei parametri considerati dal Codice della Strada.

La medesima esigenza di compiere accertamenti urgenti si pone per verificare presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, dal momento che anche in questa ipotesi il decorso del tempo rischia di modificare gli effetti dell'assunzione e di pregiudicare l'esito delle analisi.<sup>7</sup>

Il difensore dell'indagato ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti in questione (riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 354 c.p.p.); a tal fine, l'art. 114 disp. att. c.p.p. dispone che la polizia giudiziaria avverta l'indagato che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

**Non è prevista la nomina del difensore d'ufficio per il compimento dell'atto da parte della P.G. operante**, la quale deve soltanto avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Nel caso in cui l'interessato intenda farsi assistere, la P.G. operante provvederà a contattare il difensore nominato dall'interessato, dando atto dell'interlocuzione e dell'eventuale intervento del difensore.

Ciò non preclude la facoltà del soggetto di conferire direttamente e autonomamente con il difensore di fiducia, fermo restando, ai fini della verbalizzazione, l'interlocuzione condotta dall'operante.

---

<sup>7</sup> Ciò vale sia per l'accertamento effettuato a mezzo etilometro, così come per l'accertamento sul fluido di cavo orale o sul prelievo ematico. La Cassazione ha precisato che non sussiste l'obbligo di aspettare il difensore di fiducia del soggetto che deve essere sottoposto all'alcoltest poiché trattandosi di atti di accertamento sulla persona indifferibili e urgenti, il trascorrere del tempo ne condiziona inevitabilmente l'esito, inficiandone così la finalità e l'efficacia (cfr. Cass. 12178/2024). Con riferimento agli avvisi, si richiama, tra le altre, Sez. 4, Sentenza n. 22988 del 17/04/2024 che, nel caso di prelievo ematico effettuato in struttura ospedaliera, rispetto all'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore formalizzato dopo il prelievo, ma prima dello svolgimento delle analisi, ha precisato che: *"In tema di guida in stato di ebbrezza, l'accertamento del tasso alcolemico, effettuato sul prelievo ematico già eseguito dalla struttura ospedaliera, è valido e utilizzabile, se l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., è stato formalizzato prima dello svolgimento delle analisi del sangue, anche se dopo la materiale effettuazione del prelievo, dovendosi considerare atto irripetibile il risultato dell'accertamento e non il prelievo in sé."*

L'omissione dell'avviso determina la **nullità dell'accertamento e la sua conseguente inutilizzabilità processuale**.<sup>8</sup> Si raccomanda di verbalizzare non solo di *aver dato* l'avviso, ma anche le circostanze in cui è stato dato e la risposta del soggetto, assicurandosi che questi abbia compreso la facoltà concessa, utilizzando frasi chiare e semplici e annotando eventuali difficoltà di comprensione.

#### **IV) Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti (art. 186 comma 7 e art 187, comma 8 C.d.S.) e la diversa disciplina in caso di lesioni o morte da incidente stradale.**

Il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti preliminari (187, comma 2) o al prelievo di fluido orale (187, comma 2-bis) integra l'autonoma fattispecie di reato di cui all'art. 187, comma 8, C.d.S., che punisce tale condotta con le stesse pene previste dal comma 1. In caso di rifiuto, la P.G. procederà a informare il conducente delle conseguenze penali del rifiuto, a redigere un verbale dettagliato che attesti il rifiuto e a procedere con la denuncia per la violazione dell'art. 187, comma 8, C.d.S.

L'art.186, comma 7, C.d.S. contiene analoga previsione per l'ipotesi del soggetto sottoposto a controllo che rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti all'art. 186, commi 3,4, o 5 C.d.S.

A tale riguardo, occorre tuttavia ricordare che, mentre in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti nelle ipotesi di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S., queste stesse norme sanzionano il rifiuto come fattispecie penale autonoma, così che non dovrà procedersi ad accertamenti coattivi, nel caso in cui si proceda per condotte che integrano i reati di cui agli articoli omicidio stradale di cui all'art. 589 bis c.p. e lesioni stradali gravi e gravissime di cui all'art. 590 bis c.p., fermo restando le autonome responsabilità per la condotta del rifiuto, l'art. 359 bis, comma 3 bis c.p.p.<sup>9</sup>, prevede espressamente la possibilità di effettuare il prelievo coattivo di liquidi biologici su persona vivente.

---

<sup>8</sup> Al riguardo, Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla nullità per omesso avvertimento del diritto al difensore nell'esecuzione dell'alcoltest con la sentenza Cass. Pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015 (dep. 5 febbraio 2015), n. 5396, enunciando il seguente principio di diritto: *"la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado"*. Quanto alla redazione del verbale da parte degli operatori di p.g. la Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 39881 del 01/03/2023 Ud. (dep. 02/10/2023 ) ha precisato che: *"In tema di guida in stato di ebbrezza, è sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, che tanto risulti nel verbale, senza che ne sia necessaria la sottoscrizione da parte dell'interessato, posto che l'avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria nei soli casi in cui essa abbia reso una dichiarazione, ivi compresa quella di nomina del difensore di fiducia."*

<sup>9</sup> Secondo il comma 3 bis dell'art. 359 bis c.p.p.: *"Nei casi di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporsi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini*

Come già precisato nella precedente direttiva n. 1676/19 Prot., la polizia Giudiziaria dovrà contattare il Pubblico Ministero di turno ai fini dell'emissione del relativo decreto, che in tali casi può essere dato anche oralmente, salva successiva conferma per iscritto.

Quanto agli avvisi e alle garanzie, il **comma 3 bis dell'art. 359 bis c.p.p.** prevede che deve essere data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato del decreto che autorizza il compimento delle operazioni coattive e delle operazioni stesse. Il difensore ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare il pregiudizio nel compimento delle operazioni.

Si rammenta che l'art. 359 bis c.p.p., richiama all'ultimo comma, l'articolo 365, commi 1 e 2, c.p.p. che a sua volta impone alla P.G. di chiedere all'indagato se è assistito da un difensore di fiducia e, nel caso ne sia privo, di designarne uno d'ufficio. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'art. 249 c.p.p.

Il richiamo si estende, dunque, anche a tale ultima previsione che limita la facoltà di assistere del difensore con la clausola finale "purché prontamente reperibile".

**Conclusivamente, la P.G. deve dare tempestiva notizia del decreto di prelievo coattivo (emesso, anche oralmente, dal P.M.) e delle operazioni da compiersi al difensore, che ha facoltà di assistervi, purché prontamente reperibile e senza che il ritardo possa comportare pregiudizio al compimento delle operazioni.**

**Se l'interessato non ha un difensore di fiducia, la P.G. designa un difensore d'ufficio e dà tempestiva notizia del decreto e delle operazioni da compiersi a quest'ultimo.**

Di tutto ciò la polizia giudiziaria dovrà ovviamente redigere specifico verbale, dando atto delle comunicazioni con il pubblico ministero, dell'interlocazione con la persona accompagnata e con il difensore, di fiducia oppure nominato d'ufficio.

## **V) Indicazioni operative per gli accertamenti presso strutture sanitarie (artt. 186 e 187 C.d.S.)**

### **V.1 Presupposti per l'accompagnamento presso struttura sanitaria**

La P.G. accompagnerà il conducente presso una struttura sanitaria fissa o mobile afferente agli organi di polizia stradale ovvero presso struttura sanitaria pubblica o accreditata per il prelievo di liquidi biologici nelle seguenti ipotesi (art. 187, comma 3, C.d.S.):

1. In caso di **incidente stradale**, compatibilmente con le esigenze di soccorso.
2. Quando **non sia possibile effettuare il prelievo di fluido orale** sul posto per ragioni oggettive (es. indisponibilità del kit, condizioni personali del soggetto).
3. In caso di **rifiuto** del conducente a sottoporsi al prelievo di fluido orale.

In questi casi, l'accertamento è un atto di P.G. e non un atto medico a fini terapeutici; pertanto, salvo quanto sarà precisato più avanti (*cf. infra – punto V.4*), soggiace alle medesime garanzie difensive sopra richiamate.

---

*preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore."*



L'ipotesi dell'accertamento del tasso alcolemico a mezzo prelievo di liquidi biologici è prevista dall'art. 186, comma 5, C.d.S., che sul punto non è stato modificato, in **caso di conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche**.

## **V. 2 Procedure in ambito sanitario**

L'allegato 2 della Circolare Ministeriale disciplina le *“modalità di esecuzione degli accertamenti tossicologico-forensi su richiesta degli organi di polizia stradale per la determinazione degli elementi costitutivi della guida sotto l'influenza di alcool e della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti”*.

La P.G. formalizzerà la richiesta di accertamenti alla struttura sanitaria tramite il **MOD 4** (Richiesta di accertamenti urgenti sulla persona (art. 354 c.p.p.)).

Il medico è tenuto a compilare la **SCHEDA CLINICA di valutazione dello STATO PSICO-FISICO (MOD 5)**. Questo documento è di cruciale importanza, poiché fornisce elementi oggettivi (es. midriasi, eloquio, coordinazione) che possono corroborare la tesi di un'influenza ancora in atto della sostanza, secondo l'interpretazione offerta dalla Circolare, soprattutto in considerazione del fatto che, come si rimarcherà a breve (*cf. infra- punto V.4*), la nuova configurazione del reato di cui all'art. 187 C.d.S. *“non ha introdotto alcuna novità in merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa necessaria per la punibilità della condotta: come la precedente, anche la nuova fattispecie, non prevede un limite quantitativo oltre il quale il conducente può essere considerato “positivo” e, quindi, punibile.”*.

La catena di custodia deve, infine, essere rigorosamente garantita tramite la compilazione del **MOD 3-bis**.

## **V.3 – Acquisizione del consenso e avvisi in ordine alle garanzie difensive da parte dei sanitari nominati ausiliari di polizia giudiziaria.**

La Circolare si diffonde in più parti sulla opportunità che la polizia giudiziaria nomini, ai sensi dell'art. 348 c.p.p., quale ausiliario di polizia giudiziaria il personale sanitario, onerando quest'ultimo di adempimenti che inevitabilmente comportano l'esigenza di conciliare le attività di rilevamento con quelle, primarie, del soccorso.

E, infatti, la Circolare prevede che il personale sanitario, nominato ausiliario di P.G. per l'esecuzione dei prelievi<sup>10</sup>, dovrà acquisire il **consenso informato** del conducente, utilizzando il **MOD. 1** (per la raccolta di due campioni dei fluidi del cavo orale) o **MOD. 1-bis** (per la raccolta di **due – rectius tre**, come la stessa Circolare a pag. 9 - campioni di sangue), contenenti altresì l'ammonimento per le conseguenze penali del rifiuto e gli avvisi in ordine alle garanzie difensive.

L'avvenuto avviso ad opera dell'ausiliario di P.G., l'eventuale nomina del difensore o la rinuncia a tale facoltà, sono poi contenuti nell'ulteriore modulo. **MOD. 6** ("Avviso della facoltà di farsi assistere..."), che ha pure la finalità di documentare tale ulteriore attività, si ribadisce richiesta a pena di nullità.

---

<sup>10</sup> L'atto di nomina di ausiliario di polizia giudiziaria va prontamente trasmesso alla struttura ospedaliera e successivamente all'A.G. e deve contenere l'indicazione compiuta del personale sanitario che procede all'esecuzione del prelievo (nome, cognome ed il ruolo ricoperto all'interno della struttura ospedaliera) cfr. pag. 7 della Circolare.

**Al riguardo, si ritiene tuttavia preferibile che sia sempre la polizia giudiziaria a gestire le interlocuzioni con il soggetto, purché cosciente, (cfr. *infra al punto V.4*), e cioè a curare l'adempimento di fornire gli avvisi previsti dalla legge ex art. 114 disp. att. c.p.p., di acquisire o rilevare il mancato consenso dello stesso, contestando le relative fattispecie di reato, e di dare gli avvisi sulle garanzie difensive che, tra l'altro, possono determinare un contatto dell'operatore con il difensore di fiducia indicato dal soggetto sottoposto ad accertamenti.**

L'intervento del personale sanitario dovrà, invece, preferibilmente riguardare:

- gli aspetti clinico-sanitari di propria competenza ossia quelli relativi all'esecuzione del prelievo e all'analisi dei campioni, e naturalmente l'esame obiettivo clinico;
- la garanzia del corretto svolgimento della catena di custodia, documentata mediante la modulistica ministeriale, finalizzata ad assicurare adeguati livelli di affidabilità dei risultati analitici;
- la verifica dell'assunzione da parte del conducente di farmaci contenenti principi attivi stupefacenti (es. benzodiazepine, oppiacei ecc.) per finalità terapeutica e la documentazione medica (prescrizioni, certificati, piani terapeutici) di supporto.

Ancora meno opportuno appare il coinvolgimento dei sanitari con riferimento agli adempimenti connessi all'accertamento coattivo di cui all'art. 359 bis comma 3 bis, all'esecuzione del decreto emesso dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 359 bis. c.p.p. che, come accennato, determina una procedura complessa sotto il profilo del coinvolgimento del difensore. In tali casi i sanitari si limiteranno ai profili di carattere strettamente operativi relativi alle modalità di prelievo e alle altre attività riferibili agli accertamenti.

#### **V.4 L'ipotesi del soggetto che versi in condizioni cliniche gravi o già trasportato presso la struttura sanitaria e sottoposto al prelievo ematico e all'analisi del tasso alcolemico o tossicologico, prima dell'intervento della Polizia Giudiziaria.**

Nella prassi possono verificarsi le seguenti situazioni:

- quando interviene la Polizia Giudiziaria, il soggetto è in stato di incoscienza o comunque necessita di cure urgenti e si verifica, pertanto, l'impossibilità di avvisare l'interessato delle garanzie difensive e di raccogliergli il consenso, essendo prioritaria l'esigenza di garantire e non ostacolare in alcun modo le operazioni di soccorso. In tali ipotesi, la Polizia Giudiziaria rivolgerà la richiesta di accertamenti alla struttura sanitaria, senza interloquire con l'interessato o il difensore. È bene precisare che con riferimento a tale delicato profilo la Corte di cassazione, con sentenza n. 1109/2021 dell'8 giugno 2021, ha chiarito che: *“Appare evidente che gli avvisi difensivi non possono essere dati a soggetto in stato psicofisico di totale incoscienza, anche alla luce del disposto normativo dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che presuppone, ai fini della sua applicazione, la “presenza” – evidentemente consapevole – del soggetto sottoposto ad indagini. Per altro verso, affermare che lo stato di incoscienza dell'indagato impedisca di espletare un valido accertamento, per la nullità derivante dall'omesso avviso, equivarrebbe ad introdurre una sorta di causa di non punibilità in nessun modo prevista dalla legge, del tutto eccentrica rispetto alle finalità preventive della normativa in materia di guida in stato di ebbrezza, la cui ratio è quella di impedire il verificarsi di eventi idonei a compromettere l'incolumità tanto del guidatore*

*che degli altri utenti della strada. Sicché sarebbe paradossale attribuire una sorta di “immunità” a soggetti il cui stato di incoscienza sia conseguenza della loro stessa condotta illecita.”*

- il soggetto sia stato già trasportato presso la struttura sanitaria e sottoposto al prelievo ematico e all'analisi del tasso alcolemico o tossicologico, prima ancora dell'intervento della Polizia Giudiziaria. In questa ipotesi, non si pone il problema degli avvisi di legge e i risultati delle analisi saranno acquisibili agli atti del procedimento come documenti, trattandosi di accertamenti eseguiti in esecuzione degli ordinari protocolli di pronto soccorso. Del resto, a riprova del principio consolidato in giurisprudenza, anche la modulistica ministeriale e segnatamente il **MOD. 4** prevede testualmente la richiesta di *“copia della certificazione medica relativa agli accertamenti effettuati per finalità diagnostiche o terapeutiche del conducente, coinvolto in incidente stradale (in questa ipotesi per l'esecuzione degli accertamenti e per la trasmissione della relativa certificazione non è necessario acquisire preventivamente il consenso dell'interessato).”*

In entrambi le ipotesi, come già disposto con la precedente direttiva n. 1676/19 Prot. va rimessa al prudente apprezzamento dell'operatore, che si consulterà con il Pubblico Ministero di turno, l'opportunità di procedere al **sequestro probatorio** ai sensi dell'**art. 354 comma 2 c.p.p.** dei campioni prelevati. Ciò in vista dei successivi accertamenti che l'Autorità giudiziaria riterrà di disporre ai sensi dell'art. 360 c.p.p., con spostamento delle garanzie alla fase dell'analisi.

Quando invece il soggetto viene trasportato in ospedale e la Polizia Giudiziaria chiede espressamente ai sanitari di effettuare il prelievo e le analisi ai fini dell'accertamento del reato, occorrerà garantire gli avvisi di legge. La giurisprudenza della Cassazione, dunque, ai fini delle garanzie difensive, opera una distinzione in relazione alla finalità dell'atto (prelievo e analisi) da compiere e alla sua vocazione, terapeutica ovvero probatoria<sup>11</sup>.

#### **V.5 La conservazione o il sequestro a fini probatori dei campioni.**

In più punti la Circolare e così anche la modulistica allegata, prevede, in caso di accertata positività, che il periodo di conservazione dei campioni (seconda aliquota di fluido di cavo orale o aliquote di

---

<sup>11</sup> Sulla questione si segnala che l'orientamento consolidato in giurisprudenza prevede che: *“Quando l'accertamento del tasso alcolemico avviene nel contesto delle cure approntate dal personale sanitario della struttura, presso la quale il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro venga condotto, seguendo un protocollo che ha fini ben più ampi di quello esclusivo dell'accertamento del tasso di concentrazione alcolica, non essendo tale attività finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona e non avendo nulla a che vedere con l'esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore”* (Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2016, n. 3293).

In epoca recente, tuttavia, detto orientamento ha subito un'evoluzione progressiva, il cui punto d'arrivo è di segno diverso rispetto a quello appena illustrato. La Corte di cassazione, infatti, ha recentemente precisato che: *“la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso) ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura. (...) la ratio dell'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria. Sicché, come è stato precisato in una successiva pronuncia, l'unico caso in cui non sussiste l'obbligo di dare l'avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia è solo quello in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l'accertamento del tasso alcolemico e la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione delle analisi.”* (Corte di cassazione, sez. IV sent. N. 13595 del 8/04/2025. (cfr. ex multis sez. IV, n. 5891 del 25/01/2023; sez IV, n. 8862 del 19/02/2020; sez IV, n. 16699 del 14/04/2021).

sangue ed eventualmente di urine, il cui referto, come detto, la Circolare considera da solo insufficiente per un risultato attendibile) sia contenuto in **dodici mesi**.

In ordine a tale contenuto prescrittivo, si ribadisce quanto già indicato nella precedente direttiva di questo Ufficio e cioè la necessità che la Polizia Giudiziaria assicuri, mediante il sequestro probatorio disposto ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.p., dei campioni la possibilità di svolgere approfondimenti tossicologici nei casi più rilevanti, che sono così individuati:

- **nell'ipotesi in cui si configuri l'art. 589 bis c.p.;**
- **nell'ipotesi dell'art. 590 bis c.p. con prognosi riservata dei soggetti coinvolti nel sinistro;**
- **qualora si proceda all'arresto dell'indagato.**

## **VI. La comunicazione della notizia di reato.**

Ai fini della comunicazione della notizia di reato per l'art. 187 C.d.S., la P.G. dovrà considerare "positivi" i referti degli accertamenti biologici che attestino la *“presenza di **principi attivi immodificati e/o di relativi metaboliti attivi in concentrazioni uguali o superiori ai valori associate ai requisiti minimi di prestazione dalle linee guida GTFI**”* (così la circolare a pag. 11). Per l'alcolemia rilevano invece le concentrazioni espressamente indicate dagli artt. 186 e 186 bis C.d.S.

Si è premesso che la Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute, trova fondamento sul novellato comma 2 bis dell'art. 187, che menziona la fonte di rango secondario con riferimento alle attività di *“prelevamento”* cui devono conformarsi degli operatori. La stessa norma stabilisce, poi, che: *“Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi”*. Con ciò si vuole dire che, in assenza di una chiara indicazione della norma primaria in ordine alle regole tecniche integrative della fattispecie penale, una volta ricondotto il reato in termini di offensività, alla luce della interpretazione suggerita dalla Circolare, il profilo dirimente è che le risultanze analitiche diano un esito positivo, tale da fare ritenere, e non più presumere, che la guida sia avvenuta sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'individuazione della soglia di rilevanza penale della condotta non potrà, però, essere rimessa solo alla valutazione dell'operatore di p.g., con la conseguenza che nei casi dubbi le risultanze analitiche andranno comunque trasmesse alla Procura della Repubblica.


Per disporre di informazioni in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, gli Uffici e Comandi in indirizzo vorranno trasmettere la comunicazione di notizia di reato completa di tutta la documentazione raccolta: referto degli accertamenti sanitari espletati dal personale medico, verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore, modulistica utilizzata dalla Circolare (MOD. 1-6).

Da ultimo, si coglie l'occasione per segnalare l'importanza di specificare nel verbale di identificazione, l'elezione di domicilio e la nomina del difensore (da redigere secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 149/2022) l'impiego lavorativo svolto dall'indagato, precisando, in caso di pubblico impiego, l'Amministrazione presso cui il medesimo svolge la mansione lavorativa.

Ogni Ufficio e Comando in indirizzo è tenuto ad assicurare la massima diffusione della presente direttiva a tutto il personale dipendente.

Si ringrazia per la collaborazione.

*Il Procuratore Aggiunto della Repubblica*  
*Dr.ssa Valentina D'Agostino*



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
*Dr.ssa Monica CARULLI*

